



**COMUNE DI PLESIO
PROVINCIA DI COMO**

**Tel. 0344/37065 e-mail: ragioneria@comune.plesio.co.it
pec: comune.plesio@pec.regione.lombardia.it**

O R D I N A N Z A N . 6 / 2 0 2 0

Prot. n. 1083

Plesio, li 20.03.2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI PER CITTADINI NON RESIDENTI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 35, ove si prevede che "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a), che prescrive "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto il DPCM 09.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con particolare riferimento all'art.1, comma 2, che testualmente dispone: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

Visto il DPCM 11.03.2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 riguardante le competenze in carico al Sindaco, con particolare riferimento al comma 4, per il quale: “4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Vista la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art.13, comma 2 della legge n. 83/1978;

Attesa la propria competenza in quanto al Commissario Prefettizio sono attribuiti attribuiti tutti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al sindaco;

Valutata la necessità non rinviabile di adottare quali misure precauzionali per concorrere alla più generale misura del diradamento dei contatti sociali per contrastare la diffusione del virus, in ottemperanza a quanto sopra;

Ritenuto in particolare di adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica;

ORDINA

che, fino alla data del 3 aprile 2020 e ferme restando le eventuali sanzioni di carattere penale ed amministrative conseguenti all'accertamento di eventuali violazioni dell'obbligo di cui all'art. 1, primo comma, lett. a) D.P.C.M. 08.03.2020, tutti gli individui non residenti che fanno ingresso nel Comune di Plesio da altri territori al fine di soggiornare presso immobili di loro proprietà (secondo case) ovvero come ospiti presso terzi:

HANNO L'OBBLIGO:

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario rispettando lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di comunicare la loro presenza agli Uffici comunali fornendo, via mail o telefono, nominativo e contatti;
- di comunicare la loro presenza sul territorio del comune di Plesio al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente, per ogni conseguente determinazione.

DISPONE

-che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo;

-che il presente atto venga reso pubblico tramite l'affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet dell'Ente ed ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la massima informazione alla cittadinanza.

AVVERTE

-che la mancata osservanza del presente provvedimento, ove non costituisca più grave reato contro la salute pubblica, configura la fattispecie penale di cui all'art. 650 c.p. "*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*";

-che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste.

DEMANDA

alla polizia locale e alle forze dell'ordine il controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.ssa Eva Iaione